

Deliberazione della Giunta Unione dei Comuni n. 55 di data 28 aprile 2016

OGGETTO: Gestione Scuola dell'Infanzia. Assunzione degli oneri a carico dei Comuni di Romeno, Cavareno e Sarnonico, T.U.LL.PP. Scuola Infanzia, approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 10072 dd. 31.08.1990. Anno Scolastico 2016/2017

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso che la gestione delle Scuole dell'Infanzia di Romeno, Cavareno e Sarnonico comportano una spesa che viene quasi integralmente coperta con il contributo della Provincia Autonoma di Trento e con le rette introitate dagli utenti del servizio.

Vista le deliberazioni del Consiglio comunale del Comune di Cavareno n. 29 di data 4 novembre 2013, del Consiglio comunale di Malosco n. 18 di data 4 novembre 2013, del Consiglio comunale Romeno n. 37 di data 5 novembre 2013, del Consiglio comunale di Ronzone n. 21 di data 31 ottobre 2013 e del Consiglio comunale di Sarnonico n. 34 di data 4 novembre 2013, con le quali le amministrazioni comunali hanno istituito ai sensi dell'articolo 63 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L modificato dal DPR n. 3 aprile 2013, n. 25, l'Unione dei Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico denominata Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia con sede in Cavareno.

Preso atto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 134 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA.

Vista la deliberazione N. 1 del 16.06.2014 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione.

Rilevato che tra le competenze trasferite all'Unione dei Comuni Alta Anaunia rientra anche la gestione delle Scuole materne e pertanto ai sensi dell'art. 54 della L.P. 21.03.1977 n. 13, è tenuta ad assumere a proprio carico eventuali oneri eccedenti per la gestione delle stesse.

Considerato che il termine ultimo per l'adozione di tale provvedimento da parte dell'Unione è il 30.04.2016, secondo le direttive comunicate dal Servizio Scuola dell'Infanzia della P.A.T. con nota di data 18/02/2016, prot. n. S167/2016/80982/26.3/MP/MG.

Ritenuto di dover autorizzare e impegnare la spesa, derivante dall'eventuale quota degli oneri di gestione della Scuola dell'Infanzia di Romeno, Cavareno e Sarnonico eccedente gli importi del contributo provinciale, ai pertinenti capitoli del bilancio esercizio corrente.

Dato atto che il contributo provinciale assegnato alla singola scuola infanzia, per i motivi sopra indicati, dovrà essere liquidato a favore dell'Unione dei comuni Alta Anaunia.

Vista la deliberazione n. 2 del 11.04.2016 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2016, nonché la Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale 2016 – 2017.

Vista l'istruttoria effettuata, nel corso della quale gli addetti all'ufficio finanziario dell'Unione hanno sottoscritto la verifica di disponibilità a bilancio dei mezzi finanziari necessari e la regolarità contabile, come da dichiarazione allegata.

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario dell'Unione ai sensi dell'art. 81 del DPR n. 01.02.2005 n. 3/L, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura della spesa, espresso dal segretario dell'Unione ai sensi rispettivamente dell' 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e art. 19 del DPRG 28.01.1999 n. 4/L , in relazione agli aspetti contabili ed agli impegni di spesa a bilancio derivanti dal presente provvedimento.

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e da ultimo modificata con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3;

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

D E L I B E R A

1. di assumere per quanto esposto in premessa, a carico del bilancio dell'Unione per l'anno scolastico 2016/2017, l'eventuale quota degli oneri di gestione delle Scuole dell'Infanzia di Romeno, Cavareno e Sarnonico, eccedente gli importi del contributo provinciale che sarà erogato sulla base del piano annuale 2016/2017 e gli importi introitati per le rette della mensa;
2. di dare atto che l'eventuale spesa troverà adeguata imputazione all'intervento 1 04 01 02, 1 04 01 03, 1 04 01 05 e 1 04 01 07 e relativi capitoli del bilancio corrente;
3. di dare atto che il contributo provinciale verrà riscosso dall'Unione e introitato alla risorsa 2 02 0280 del bilancio di previsione 2016;
4. di inviare copia del presente provvedimento alla Provincia Autonoma di Trento, Servizio Scuola dell'Infanzia;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
6. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79, comma 2, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R 01 febbraio 2005 , n. 3/L ;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.